



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 228 del 23/03/2023

Oggetto: Approvazione disciplinare attuativo per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento con l'Istituto d'Istruzione Superiore "Lorenzo Cobianchi" con sede in Piazza Martiri di Trarego, 8 – 28921 Verbania. Durata annuale

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funzionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che la legge 30/12/2018 n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 2019-2021” ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” denominati PCTO;

Considerato che ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; inoltre, ai sensi della L. 107/15, art. 1, commi 33-43, i percorsi sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

Considerata le richieste pervenute in data 31/01/2023 prot. 6932/23 e in data 22/02/2023 prot. 12396/23 dall’Istituto Cobianchi di Verbania contenente la richiesta di convenzione di stage formativo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e di orientamento, art. 1, comma 784 L. 145/2018 e L. 10/2015.

Visto il testo della convenzione proposto dall’Istituto in oggetto, contenente i nominativi degli studenti e delle studentesse inserite in PCTO.

Dato atto che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici per l’Azienda.

Procede ad approvare il disciplinare attuativo in oggetto con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Lorenzo Cobianchi” con sede in Piazza Martiri di Trarego, 8 – 28921 Verbania, secondo il testo definito nell’allegato alla presente delibera

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

- 1)** Di approvare, alla luce della normativa richiamata e per le premesse esplicitate, la convenzione con l'Istituto d'Istruzione Superiore "Lorenzo Cobianchi" con sede in Piazza Martiri di Trarego, 8 – 28921 Verbania, per lo svolgimento di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, presso le strutture dell'ASL VCO.
- 2)** Di dare atto altresì che:
 - ✓ Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;
 - ✓ Qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO, il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 3)** Di demandare il Dirigente/Responsabile di destinazione del tirocinante proposto, la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. N. 81/2008.
- 4)** Di evidenziare che la tirocinante è vincolata al rispetto della disciplina legislativa vigente in materia di riservatezza, di cui al D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché al Regolamento Europeo di cui al GDPR 2016/679, in ordine alla cui vigilanza è responsabile il Dirigente/Responsabile della struttura destinataria, che è tenuto a fornire le dovute istruzioni in merito.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

	<p>ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. COBIANCHI" Piazza Martiri di Trarego, 8 - 28921 VERBANIA (VB) Tel. 0323401563 - Web: www.cobianchi.it cf: 84000500037 - Codice meccanografico: VBIS00700V E-mail: vbis00700v@istruzione.it - PEC: vbis00700v@pec.istruzione.it</p>	
--	--	--

PCTO

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

ai sensi dell'art. 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018 n. 145

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE " LORENZO COBIANCHI " con sede in PIAZZA MARTIRI DI TRAREGO, 8, 28921 VERBANIA (VB), d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla Dott.ssa Vincenza Maselli nata a Andria (BA) il 09-03-1962, con codice fiscale MSLVCN62C49A285W.

E

A.S.L. V.C.O. - con sede legale in VIA G. MAZZINI 117, 28887 OMEGNA (VB), codice fiscale/Partita IVA 00634840033 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. CHIARA SERPIERI nato a NAPOLI il 19-07-1959, codice fiscale SRPCHR59L59F839M.

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", d'ora in poi denominati PCTO;
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

A.S.L. V.C.O. si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture le studentesse e gli studenti di seguito elencati, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento:

- CALEGARO CHIARA BICE - C.F. CLGCRB05P47Z133D - Classe 4CBS BIOTECNOLOGIE SANITARIE
- CARDOLETTI CAMILLA - C.F. CRDCLL05R51L746I - Classe 4CBS BIOTECNOLOGIE SANITARIE
- CORTELLINI WILLIAM - C.F. CRTWLM05R09L746A - Classe 4CBS BIOTECNOLOGIE SANITARIE
- GIULIANI THOMAS - C.F. GLNTMS05P10L746D - Classe 4CBS BIOTECNOLOGIE SANITARIE
- LOSIO ARIANNA - C.F. LSORNN05P48L746G - Classe 4CBS BIOTECNOLOGIE SANITARIE
- SANGKLAY DENISE - C.F. SNGDNS05T70L682S - Classe 4CBS BIOTECNOLOGIE SANITARIE
- TORTORA SOFIA - C.F. TRTSFO05M61L746L - Classe 4CBS BIOTECNOLOGIE SANITARIE
- TURCHIARULO ARIANNA - C.F. TRCRNN05P53L219P - Classe 4BLES LICEO ECONOMICO SOCIALE

Art. 2.

1. L'accoglimento delle/degli studentesse/studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al

lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente **tutor scolastico interno**, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato **tutor formativo esterno**;

4. Per ciascun allievo/a inserito/a nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

7. Il soggetto esercente la patria potestà e lo studente firmano un patto formativo in cui si dichiarano i diritti e doveri e l'impegno a osservare le regole del progetto di PCTO-Alternanza Scuola Lavoro sia per le attività propedeutiche svolte in istituto, che per le attività di stage formative presso la struttura ospitante (azienda).

Art. 3.

1. Il docente tutor scolastico interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor aziendale esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor aziendale esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
- c) **garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne; le ore di formazione sui rischi specifici in azienda, anche in relazione alle regole in materia di prevenzione e tutela da rischio COVID-19, sono a cura dell'azienda e da impartire ad inizio PCTO. Le ore svolte si sommano a quelle svolte a scuola (8 ore rischio basso);**
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso il/i beneficiario/i del percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo, **anche in relazione alla prevenzione e tutela da rischio COVID-19;**
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore. In particolare, per quanto attiene all'assicurazione INAIL, ai sensi del D.P.R. n. 156 del 9 aprile 1999, il soggetto promotore non aprirà una posizione specifica essendo valida l'assicurazione globale che lo Stato ha con l'INAIL, per gli alunni in attività scolastica. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per il territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia di tutte le informazioni necessarie sul tirocinio formativo e di orientamento in PCTO.

Polizze assicurative:

- Infortunio sul lavoro INAIL
- PLURIASS SCUOLA ASSICURAZIONI via Giotto, 2 28100 Novara

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008, **anche in relazione alle regole in materia di prevenzione e tutela da rischio COVID-19;**
- designare un tutor scolastico interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP, ASPP).

3. In relazione all'obbligo di formazione sulla sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), si richiamano l'art. 2 del decreto che equipara a lavoratore, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'art. 15 del decreto (Misure generali di tutela), comma 1 lettera n) informazione e formazione adeguate per i lavoratori; l'art. 36 e 37 del decreto (informazione, formazione, addestramento).

Il tirocinante riceve nella fase propedeutica del progetto attuata in istituto una formazione di base in tema di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro secondo un protocollo interno alla scuola che prevede un modulo generale e uno a rischio basso (cenni di normativa, organigramma della sicurezza, D.P.I., D.P.C., P.O.S., segnaletica antincendio, pronto soccorso, buona prassi di evacuazione, cenni sul rischio chimico, biologico, elettrico, meccanico, da video terminali, sollevamento carichi), per un totale di 8 ore. **Ulteriori ore di formazione sui rischi specifici in azienda sono a cura dell'azienda stessa in relazione alle mansioni svolte dal tirocinante da impartire ad inizio stage.**

Si precisa che il tirocinio formativo e di orientamento, (rif. art. 2, comma 1 della presente convenzione), non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d, della legge n. 196 del 1997. Di conseguenza il tirocinante assolve al diritto/dovere di lavoratore solo in relazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, **anche in relazione alle regole in materia di prevenzione e tutela da rischio COVID-19**;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accaduta al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione ha durata annuale e decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
2. È riconosciuta facoltà al soggetto ospitante di risolvere la presente convenzione in seguito a non prevedibili cause relative all'organizzazione e conduzione dell'azienda.

**La presente sezione NON E' DOVUTA dalle associazioni e dalle imprese familiari
Valutazione preliminare dei rischi per gli stage di PCTO - Altermanza Scuola Lavoro**

D.Lgs. 81/2008

Il soggetto ospitante:

- ⊗ garantisce l'informazione/formazione degli allievi sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne, anche in relazione alle regole in materia di tutela da rischio Covid-19
- ⊗ consente un sopralluogo preliminare in azienda/ente da parte del tutor scolastico, in accordo con il responsabile dei servizi di prevenzione o protezione o, in sua vece, del datore di lavoro dell'azienda/ente
- ⊗ garantisce che il tutor aziendale che affiancherà gli allievi in tirocinio ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro
- ⊗ garantisce che le mansioni degli allievi, in parte concomitanti quelle dei lavoratori dell'azienda, sono prese in considerazione nella valutazione dei rischi dell'azienda
- ⊗ garantisce che si è provveduto a valutare il rischio delle macchine, attrezzature, sostanze pericolose eventualmente previste nello svolgimento delle mansioni degli allievi
- ⊗ garantisce che verranno forniti i dispositivi di protezione individuali (DPI) eventualmente previsti

Verbania, 14-03-2023

Il Soggetto Promotore: ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE " LORENZO COBIANCHI "

-Legale rappresentante: Vincenza Maselli

Il Soggetto Ospitante: A.S.L. V.C.O.

Legale rappresentante: SERPIERI CHIARA